

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

PARTE PRIMA

La legge 7 agosto 1997, n. 270

La formazione dei criteri di selezione

La strumentazione approvata dall'U.R.C.G.E.

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

1 La Legge 7 agosto 1997, n. 270**1.1 Quadro generale normativo di riferimento del Giubileo del 2000**

La normativa riguardante il grande Giubileo del 2000 assume in origine la forma della decretazione d'urgenza governativa.

Dal 26 aprile 1996 al 23 dicembre 1996 la materia è stata, infatti, disciplinata attraverso ben quattro Decreti Legge, atti normativi che, nonostante siano dotati di forza e valore di legge, in attesa della legge di conversione, hanno presentato per molti dei soggetti interessati carattere di incertezza e aleatorietà.

La successione dei Decreti Legge è stata la seguente:

- Decreto Legge 26 aprile 1996, n. 225
- Decreto Legge 3 luglio 1996, n. 349
- Decreto Legge 30 agosto 1996, n. 455
- Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 551

Quest'ultimo Decreto è stato convertito con la legge del 23 dicembre 1996, n. 651, contenente "Misure urgenti per il grande Giubileo del 2000".

Tale legge disciplina la realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000, con esclusivo riferimento alla città di Roma ed alle altre località della provincia di Roma e della Regione Lazio, direttamente interessate al grande evento; la medesima legge preannuncia, peraltro, l'emanazione di successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale, allo scopo di assumere ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento degli "obiettivi e delle finalità giubilari".

Una disciplina organica dell'evento "Giubileo 2000" non poteva che avere, quale ambito spaziale di riferimento, l'intero territorio nazionale, in quanto l'evento non sarà circoscritto alla sola città di Roma, ma comporterà pellegrinaggi ed ogni altra manifestazione religiosa lungo vari percorsi nazionali, fino ad interessare l'intero territorio.

La tradizione storica del Giubileo comprova la dimensione nazionale dell'evento che si concretterà in iniziative laiche e pastorali, capaci di coinvolgere vari luoghi di culto e vari itinerari culturali.

Il Giubileo, nel corso dei secoli, ha rappresentato l'occasione per rilanciare in maniera forte quel tipo particolare di turismo culturale che è appunto quello legato alla religiosità.

Nella consapevolezza della grandiosità dell'evento e delle sue vaste implicazioni in campo nazionale, per l'afflusso stimato di parecchi milioni di fedeli e visitatori, è intervenuta la legge 7 agosto 1997, n. 270 dal titolo "*Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio*"⁵.

⁵ Cfr. pag. 293 in Appendice.

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Considerato che l'esposizione dello stato di attuazione degli interventi giubilari previsti dalla legge n. 270/97 cit. implica la conoscenza della legge stessa nella sua portata dispositiva, si ritiene opportuno procedere, preliminarmente, ad una lettura della legge nelle sue statuizioni più significative, per enucleare, poi, in via sistematica, i principali obiettivi e finalità, l'ambito, i mezzi e le procedure di intervento.

1.2 I contenuti della legge 270/97**1.2.1 Art. 1. (Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio)**

Il Piano, nominato come in epigrafe, è lo strumento di programmazione previsto dalla legge n. 270/97 (art. 1, comma 1), degli interventi qualificati "di interesse nazionale", relativi a mete storiche di percorsi giubilari ed a mete religiose tradizionali, inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000, in località al di fuori del Lazio.

Il Piano è approvato, con proprio Decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza permanente Stato - Regioni⁶.

Esso può essere modificato ed integrato sulla base delle proposte presentate dai soggetti abilitati (tassativamente individuati dalla legge) alla luce delle relazioni bimestrali sullo stato di attuazione degli interventi, inviate (ex art. 4, comma 3) dagli stessi soggetti, nonché in relazione alle eventuali revoche totali o parziali del finanziamento pubblico nelle ipotesi (anch'esse tassative) previste dalla legge (art. 4, comma 2), ossia nel caso di mancato rispetto dei termini entro i quali – per i singoli interventi – devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti e di quelli, non successivi al 31 ottobre 1999, entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

La legge (art. 1, comma 3) fissa il contenuto del Piano indicando, con disposizione di portata tassativa, i settori di intervento: essi riguardano l'accoglienza, la ricettività a basso costo o in comunità religiose e relativi servizi, comprese le aree accessorie di pertinenza, le soluzioni atte a favorire gli accessi, la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti, l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, nonché i beni culturali e di carattere religioso, in modo da assicurare la piena rispondenza alle finalità dei pellegrinaggi giubilari.

Il Piano individua (art. 1, comma 4) gli interventi ammessi al finanziamento, valuta le finalità delle relative opere, anche in rapporto all'utilizzo post - giubilare ed indica per ciascuno di essi:

- i soggetti beneficiari (Amministrazioni pubbliche ex art. 1, Decreto Legislativo n. 29/1993; Enti ecclesiastici di cui alla L. n. 222/1985 ed Enti centrali della S. Sede ex art. 27 del Concordato; Società ad intero o prevalente capitale pubblico);
- le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento, incluse quelle eventualmente destinate all'attività di monitoraggio delle fasi realizzative, l'entità del finanziamento concesso e le modalità di copertura della eventuale quota residuale di cofinanziamento a carico di altre fonti;
- i termini di perfezionamento degli adempimenti amministrativi occorrenti;

⁶ Cfr. pag. 347 in Appendice

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

- i termini non successivi al 31 ottobre 1999, di completamento delle opere;

La legge (art. 1, comma 5) contempla le condizioni realizzative specifiche per gli interventi da realizzare su aree ubicate almeno parzialmente su territorio della Santa Sede ed almeno parzialmente di proprietà della stessa, prevedendo, per essi, la definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, delle modalità di attuazione degli interventi.

La stessa disposizione (art. 1, comma 5) sancisce, altresì, che il Piano può ricomprendere interventi, anche richiesti da soggetti privati, senza alcun onere a carico dello Stato, per la cui realizzazione è consentita l'applicazione delle procedure acceleratorie di cui all'art. 7, comma 4 sexies e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, ossia l'attivazione di Accordi di Programma, nel caso di non conformità urbanistica e di Conferenze di Servizi, per l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, necessarie all'esecuzione dell'intervento.

Per incrementare le disponibilità finanziarie da destinare agli interventi di interesse giubilare, la legge (art. 1, comma 7) prevede che i fondi disponibili degli enti previdenziali, relativi all'anno 1996, non impegnati per le quote di cui all'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, (investimenti in campo sanitario) e all'articolo 11, comma 4, del Decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, (investimenti di pubblico interesse) sono destinati ad investimenti per residenze di accoglienza, al recupero di edifici di valore storico - artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie e di altre strutture di interesse pubblico, che rimarranno di proprietà degli enti e, successivamente, saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo.

La definizione dei piani di investimenti da sottoporre all'approvazione della apposita Commissione⁷ è rimessa dalla legge agli stessi Enti previdenziali, previa intesa con i Comuni nel cui ambito sono localizzati gli interventi.

Il Piano stabilisce, infine, le iniziative di comunicazione e promozione da affidare all'ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo) nell'ambito delle sue attività istituzionali.

1.2.2 Art. 2. (Modalità di redazione del piano)

Per l'attuazione della legge, l'art. 2 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione nominata con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri e composta dallo stesso Presidente del Consiglio che la presiede e da nove membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri dell'Interno, dei Lavori Pubblici, per i Beni Culturali e Ambientali, dell'Ambiente, del Ministro delegato per il Turismo, dalla Conferenza permanente Stato - Regioni, dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dall'Associazione Comuni d'Italia (ANCI).⁸

La stessa norma prefigura una diversificata partecipazione all'interno della Commissione, dei nove membri designati, per tre dei quali soltanto la norma dispone che la mancata designazione o partecipazione non costituisce motivo ostativo per il funzionamento della Commissione. Trattasi dei componenti designati rispettivamente dalla Conferenza Stato - Regioni, dall'UPI e dall'ANCI. Tale statuizione, la cui portata è stata definitivamente acclarata con l'ausilio di un parere del Consiglio di Stato, Sez. I, del 29/4/98, n. 218, aveva ingenerato qualche perplessità sulla configurazione di detta

⁷ Cfr. pag. 315 e 317 in Appendice

⁸ Cfr. pag. 315 e 317 in Appendice.

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Commissione, quale organo collegiale perfetto o imperfetto. La soluzione accolta è stata quella di riconoscere la natura di collegio virtuale o imperfetto, in rapporto alla attività ad essa demandata di natura prevalentemente programmatica o discrezionale valutativa.

Nel corso dei lavori, la presidenza della Commissione, così come l'emanazione del Decreto di approvazione del Piano, sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei Lavori Pubblici, incaricato per le Aree Urbane, Roma Capitale, Giubileo del 2000 e Servizi Tecnici Nazionali (DPR 9 aprile 1998)⁹.

Nessun onere ha previsto la legge per il funzionamento della Commissione.

Quale adempimento prodromico alla istruttoria degli interventi da inserire nel Piano, la legge (art. 2, comma 4) ha previsto l'emanazione, da parte del Ministro delegato per le Aree Urbane, di un Decreto, previa trasmissione del relativo schema alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza permanente Stato - Regioni, allo scopo di fissare criteri di selezione delle richieste¹⁰.

Per quanto attiene al settore dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettività a basso costo o in comunità religiose, la norma vincola il potere regolamentare del Ministro a riconoscere prioritario il recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, specie di interesse storico - artistico, qualora possano essere successivamente utilizzati come pubblici servizi.

La presentazione delle richieste di inserimento nel Piano alla Commissione da parte dei soggetti legittimati è fissata nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di emanazione del Decreto sui criteri di formazione del Piano.

Il contenuto delle richieste è fissato dalla norma (art. 2, comma 6) la quale precisa che le domande devono specificare i termini tecnico - amministrativi per la realizzazione delle opere, il piano economico finanziario, l'entità del finanziamento richiesto, le eventuali altre fonti di finanziamento, l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare e devono, altresì, documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico - religioso o con una meta religiosa tradizionale.

Le modalità di presentazione delle richieste contemplano:

- per gli interventi relativi a Beni culturali, la produzione delle relative domande alla Commissione ed al Sovrintendente competente per il territorio, il quale è chiamato ad esprimere le proprie valutazioni, entro 20 giorni, decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole;
- per le richieste di inserimento nel Piano, ai soli fini della fruizione, in sede attuativa, delle procedure acceleratorie (Conferenza Servizi e Accordi di Programma¹¹) e senza oneri a carico dello Stato, la produzione della relativa domanda alla Commissione e contestualmente al Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento. L'Ente locale è facoltato a trasmettere alla Commissione il proprio parere.

Tali domande devono documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico - religioso o con una meta religiosa tradizionale.

La definizione della proposta di Piano, da effettuarsi nel termine (non perentorio) di sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste è rimessa

⁹ Cfr. pag. 318 in Appendice

¹⁰ Cfr. pag. 301 in Appendice

¹¹ Cfr. pag. 435 in Appendice

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

dalla norma (art. 2, comma 11) alla Commissione.

L'approvazione è demandata al Presidente del Consiglio, che vi provvede con proprio Decreto, sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza permanente Stato - Regioni.

Nella consapevolezza di un consistente aggravio operativo recato dalla legge all'Ufficio di Roma Capitale e Grandi Eventi, struttura incardinata in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiamata ad espletare tutte le attività previste dalla legge stessa, la norma ha incrementato la dotazione organica di detto Ufficio con ulteriori 15 unità, di cui due di qualifica dirigenziale¹².

Una specifica disposizione contenuta nella legge sancisce che il Ministro delegato per le Aree Urbane:

- dispone il monitoraggio degli interventi ricompresi nel Piano, fissando la percentuale delle risorse destinata a tale attività (art. 2, comma 14);
- riferisce ogni 3 mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

1.2.3 Art. 3. (Disposizioni finanziarie)

Il plafond delle disponibilità finanziarie riservato dalla legge (art. 3) al finanziamento degli interventi giubilari in località al di fuori del Lazio, ammonta a complessivi 2000 miliardi, pari al ricavato dei mutui ventennali, con onere a totale carico dello Stato.

L'entità delle risorse e le procedure contabili di impegno e trasferimento sono più ampiamente descritte nel capitolo relativo ai Flussi finanziari.

1.2.4 Art. 4. (Disposizioni per la realizzazione degli interventi)

I soggetti proponenti ammessi al finanziamento sono facultati ad attribuire, mediante concessione, le funzioni di stazione appaltante, anche per la progettazione, ai Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche (art. 4, comma 1).

Il mancato rispetto dei termini fissati nel Piano per il perfezionamento degli adempimenti amministrativi occorrenti per l'ultimazione delle opere, così come l'accertamento di un sensibile aumento dei costi preventivati, è sanzionabile, con delibera della Commissione, di definanziamento totale o parziale (art. 4, comma 2).

La norma (art. 4, comma 3) pone a carico dei soggetti beneficiari l'onere di inviare alla Commissione, con cadenza bimestrale, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

La norma fissa, infine, il termine di 8 giorni dalla apposita richiesta del soggetto titolare dell'intervento, entro i quali le Amministrazioni comunali interessate devono convocare la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 7, comma 4 - sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, per l'attuazione degli interventi, anche dei soggetti privati inclusi nel Piano, senza oneri a carico dello Stato, ai soli fini della fruizione delle procedure acceleratorie (Conferenza Servizi ed Accordi di Programma)¹³.

¹² Cfr. pag. 293 in Appendice

¹³ Cfr. pag. 293 in Appendice

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

1.3 Gli aspetti giuridici*1.3.1 Principali dubbi interpretativi e attuativi*

Concorre alla piena trasparenza dell'azione amministrativa la descrizione delle eventuali incertezze insorte nell'interpretazione e nell'applicazione di una legge; ne risulta anche agevolata la comprensione della esatta portata dispositiva delle norme applicate dall'amministrazione e dei moduli operativi posti in atto.

La legge 7 agosto 1997, n. 270 sul Giubileo Fuori Lazio, al pari di tante altre normative, soprattutto di recente emanazione, non sfugge a tali esigenze chiarificatrici che, anzi, nella fattispecie, sono risultate, fin dai primi momenti applicativi, ancor più pressanti.

La breve stesura della legge, composta di poche disposizioni precettive, non ha facilitato la comprensione della loro portata, per cui l'Ufficio è dovuto più volte intervenire, rispondendo anche via Internet, a centinaia di quesiti provenienti dai circa 8000 soggetti (privati e pubblici) che hanno presentato richiesta di inclusione nel Piano¹⁴.

Se può apparire "extra ordinem" che una Amministrazione, nell'ambito di una relazione periodica al Parlamento, informativa dello stato di attuazione di una legge, senta il bisogno di includervi anche l'enunciazione delle principali incertezze applicative, si ritiene, nel contempo, doveroso ed utile dare succintamente atto di ciò, evidenziando i casi più significativi emersi e le soluzioni accolte.

1.3.2 I casi e le soluzioni - Condizioni e limiti di applicabilità della legge n. 109/1994 agli interventi giubilari, attinenti lavori pubblici

La variegata tipologia dei soggetti legittimati dalla legge (art. 1, comma 4, lett. A) a proporre interventi da includere nel Piano (Amministrazioni pubbliche ex art. 1, Decreto Legislativo n. 29/1993; Enti ecclesiastici di cui alla L. n. 222/1985 ed Enti centrali della S. Sede ex art. 27 del Concordato; Società ad intero o prevalente capitale pubblico) ha reso subito incerta l'individuazione dell'ambito di applicazione della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, sui lavori pubblici, con riferimento agli Enti ecclesiastici, la cui configurazione giuridica ha sempre destato non poche incertezze.

Muovendo dal principio generale, facilmente desumibile, secondo il quale, relativamente agli interventi giubilari attinenti lavori pubblici, le relative disposizioni di legge vigenti (L. n. 109/1994 e successive modificazioni) vanno applicate ai diversi soggetti, in rapporto alla loro natura giuridica, si è pervenuti alla determinazione di assimilare gli Enti ecclesiastici, ai fini in parola, ai soggetti privati di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della citata legge n. 109/1994¹⁵.

Si è statuito, quindi, l'obbligo di detti enti di applicare la vigente normativa sui lavori pubblici alle condizioni dettate per i soggetti privati, ossia subordinando alla circostanza che la tipologia sia ricompresa fra quelle ivi previste, che l'importo dei lavori sia superiore al milione di ECU, pari oggi a £ 1.972.322.000 e che il finanziamento ammesso superi il 50% del costo totale dell'intervento.

Al di fuori di questi limiti, gli Enti ecclesiastici restano liberi di praticare procedure di affidamento e di esecuzione fiduciarie. Per tale ipotesi, l'Ufficio ha suggerito, tuttavia,

¹⁴ Cfr. pag. 411 in Appendice

¹⁵ Cfr. pag. 320 in Appendice

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

di acquisire almeno 15 offerte e, all'atto di ultimazione dei lavori, il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione.

Per la realizzazione dei soli interventi finanziati in favore del Ministero dei Beni Culturali, trovano applicazione le disposizioni, derogatorie alla normativa sui lavori pubblici, previsti dall'art. 38 della L. n. 109/1994 e successive modificazioni.

1.3.3 Qualificazione giuridica degli interventi giubilari

Una specifica questione si è posta, a tale riguardo, con riferimento diretto agli interventi localizzati nel territorio delle regioni di Trento e Bolzano, e avuto riguardo alla normativa statale o regionale applicabile. La soluzione di tale questione ha richiesto di qualificare giuridicamente detti interventi allo scopo precipuo di acclararne l'appartenenza o meno alla categoria delle opere di "competenza e/o di interesse regionale".

Si è così pervenuti ad escludere l'appartenenza di tali opere alla categoria delle opere di "competenza e/o di interesse regionale".

I principali e significativi indici rivelatori di tale esclusione sono stati rinvenuti nella stessa legge n. 270 citata che, già nel titolo, definisce gli interventi stessi "di interesse nazionale", reiterando la stessa espressione nel primo comma dell'art. 1. Inoltre, l'intera procedura delineata dalla legge è affidata esclusivamente ad organi dell'Amministrazione statale (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, Commissione nazionale e Presidente del Consiglio dei Ministri), i quali sono chiamati, in particolare, a svolgere l'istruttoria, a predisporre ed approvare il Piano degli interventi, a finanziare gli stessi con stanziamenti iscritti su capitoli del Bilancio statale ed a vigilarne l'esecuzione, a mezzo monitoraggio.

Ciò ha indotto a ritenere che, per la loro realizzazione, anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, debba applicarsi la legge n. 109/94, alle condizioni e nei limiti ivi previsti per i diversi soggetti, trattandosi di opere che, lo si ribadisce, per espressa qualificazione di legge, perseguono interessi che trascendono l'ambito regionale, essendo finalizzati al raggiungimento di finalità nazionali.

1.3.4 Interventi giubilari localizzati nelle Regioni Marche ed Umbria

E' stato necessario chiarire, a mezzo interpretazione sistematica delle norme di cui alla legge n. 270/1997, e di altre sopravvenute per sopperire ai noti eventi sismici in dette Regioni che, per l'attuazione degli interventi inclusi nel Piano, localizzati nel territorio delle regioni Marche ed Umbria, relativi a Beni culturali che siano stati danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, si applicano le procedure acceleratorie e derogatorie individuate dall'art. 14 del Decreto Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, al fine di garantire il necessario coordinamento, sul piano operativo, tra i predetti interventi e quelli di ripristino e riduzione delle carenze strutturali finanziati dalla protezione civile.

1.3.5 Interventi giubilari che prevedono prestazioni miste

Si è reso necessario chiarire che agli interventi giubilari, finanziati dalla legge n. 270/1997, che prevedono prestazioni miste (lavori e servizi, lavori e forniture, servizi e forniture), si applicano le procedure attinenti il settore principale, individuato sulla base

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

del principio della prevalenza, con riferimento al valore e del principio della accessorietà, con riferimento alla funzione svolta dalle singole prestazioni nell'ambito dell'appalto, ribadendo che:

- a) Per l'affidamento degli appalti di forniture e di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria (200.000 ECU, pari a £ 394.466.583) si applicano rispettivamente le procedure di cui al Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e al Decreto Legislativo 17 marzo 195, n. 157.
- b) Per l'affidamento degli appalti di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni previste dal Decreto Presidente Repubblica n. 573/94, le quali rinviando, per quanto attiene alla fissazione dei termini di ricezione delle offerte per il pubblico incanto ed a quelli per la ricezione delle domande di invito e delle offerte per la licitazione privata, a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 358/92.

1.3.6 Modifiche ed integrazioni del Piano

Si è reso altresì necessario acclarare la procedura da seguire in rapporto alle varie ipotesi di modifiche ed integrazioni del Piano, potendo esse discendere da richieste di integrazione finanziaria, di modifica di termini, di soggetto beneficiario, di titolo nonché dalla eventuale ammissione al finanziamento di nuovi interventi.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 11, della legge n. 270/1997, le modifiche del Piano che comportano il finanziamento di nuovi progetti o l'integrazione dei finanziamenti concessi per importi superiori a 300 milioni, sono definite dalla Commissione ed approvate dal Ministro delegato per le Aree Urbane, sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza permanente Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Le modifiche di Piano, prive di rilevanza finanziaria, come pure i definanziamenti totali o parziali, senza limiti di importo, conseguenti al verificarsi di presupposti previsti dalla legge n. 270/1997, sono deliberate dalla Commissione e rese efficaci con Decreto del Ministro delegato per le Aree Urbane.

1.3.7 Disponibilità del bene, oggetto di finanziamento

Al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo giubilare per gli interventi ammessi al finanziamento, è stato richiesto al soggetto proponente di comprovare in forma congrua, la disponibilità del bene oggetto del finanziamento. A tal fine, l'Ufficio ha ritenuto che costituisce titolo necessario e sufficiente per comprovare la disponibilità del bene oggetto del concesso finanziamento, la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene stesso, così come la titolarità discendente da qualsiasi altro atto negoziale, registrato e trascritto, alla utilizzazione giuridica del bene da parte del soggetto beneficiario, compatibile con il pieno perseguimento, sia in termini temporali che fattuali, delle finalità giubilari indicate nelle domande di ammissione al finanziamento¹⁶.

¹⁶ Cfr. pag. 305 e 308 in Appendice

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

2 La formazione dei criteri di selezione**2.1 I Criteri di Selezione degli Interventi****2.1.1 Il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 17 settembre 1997, n. 115**

La legge 7 agosto 1997, n. 270, all'articolo 2, comma 4, ha attribuito al Ministro delegato per le aree urbane il compito di fissare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i criteri ai quali la Commissione per l'attuazione della legge medesima doveva, successivamente, attenersi nella selezione delle richieste.

Il Decreto, per la cui predisposizione e stesura il Ministro si è avvalso dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, ha rappresentato non soltanto lo scenario di indirizzo e riferimento per i successivi lavori della Commissione ma ha svolto anche la funzione di guida e informazione preventiva per tutti i soggetti interessati alla presentazione delle richieste di inserimento nel Piano; infatti è stato articolato in:

Art. 1 - Finalità della procedura di selezione;

Art. 2 - Presentazione delle domande;

Art. 3 - Criteri di selezione;

Art. 4 - Criteri di priorità;

Art. 5 - Intese e concerti;

Art. 6 - Monitoraggio;

Al Decreto è stato, inoltre, allegato il Modello unificato per la presentazione delle domande¹⁷ con le relative istruzioni per la compilazione.

Lo schema di decreto relativo ai criteri in questione, in data 4 settembre 1997 - ovvero prima dell'emanazione - come previsto dall'art. 2, comma 4, è stato trasmesso dal Ministro, alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

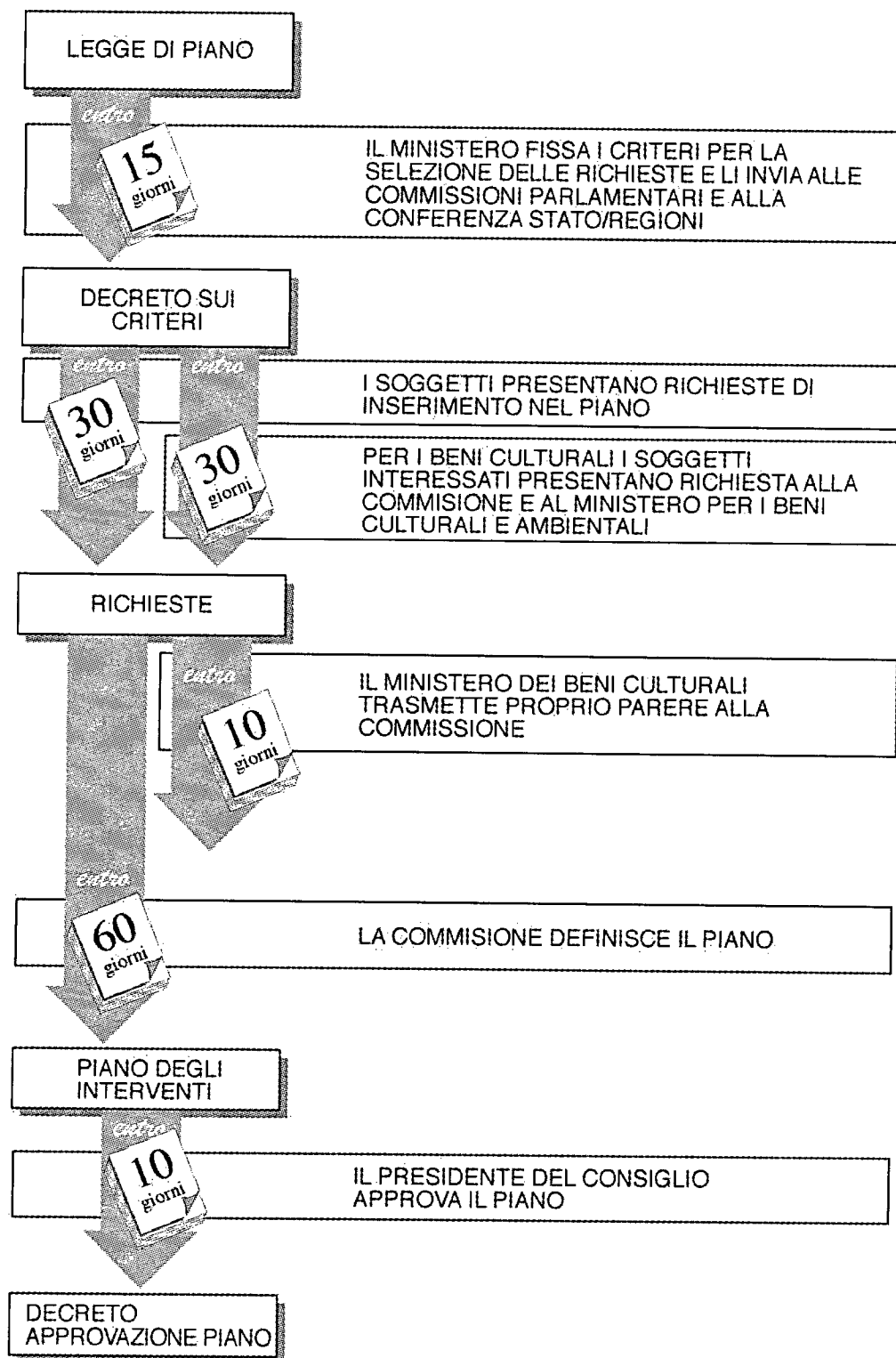
Oltre al termine per la predisposizione del Decreto di fissazione dei criteri ai quali la Commissione per l'attuazione della legge medesima doveva attenersi nella selezione delle richieste, la legge ha fissato una serie di scadenze che sono state visualizzate nei diagrammi a blocchi delle pagine seguenti insieme ad una matrice di strutturazione degli interventi e ad una raffigurazione della natura degli interventi.¹⁸

¹⁷ Cfr. pag.305 in Appendice

¹⁸ Vedi pagg. seguenti

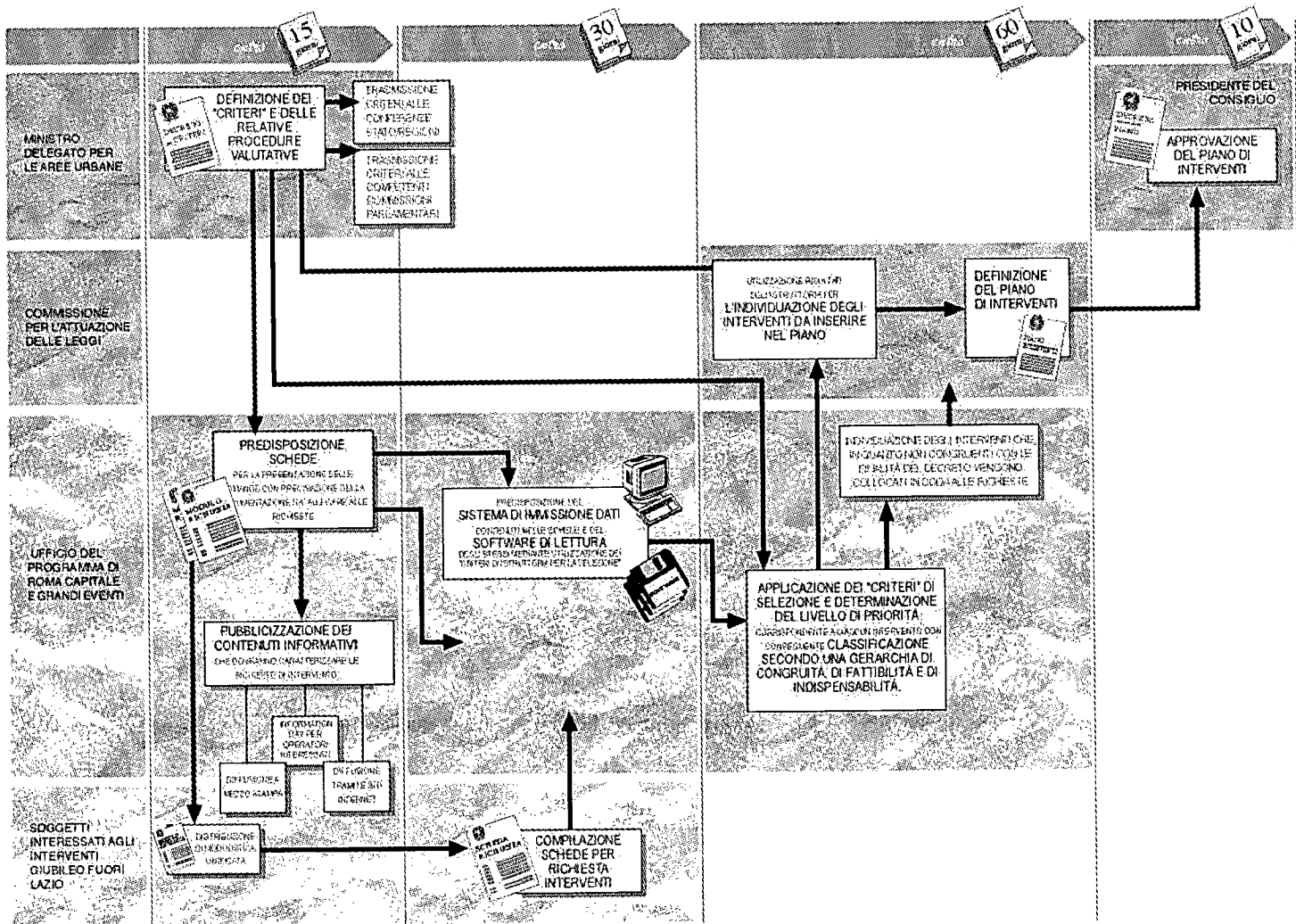
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

TERMINI TEMPORALI



XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi



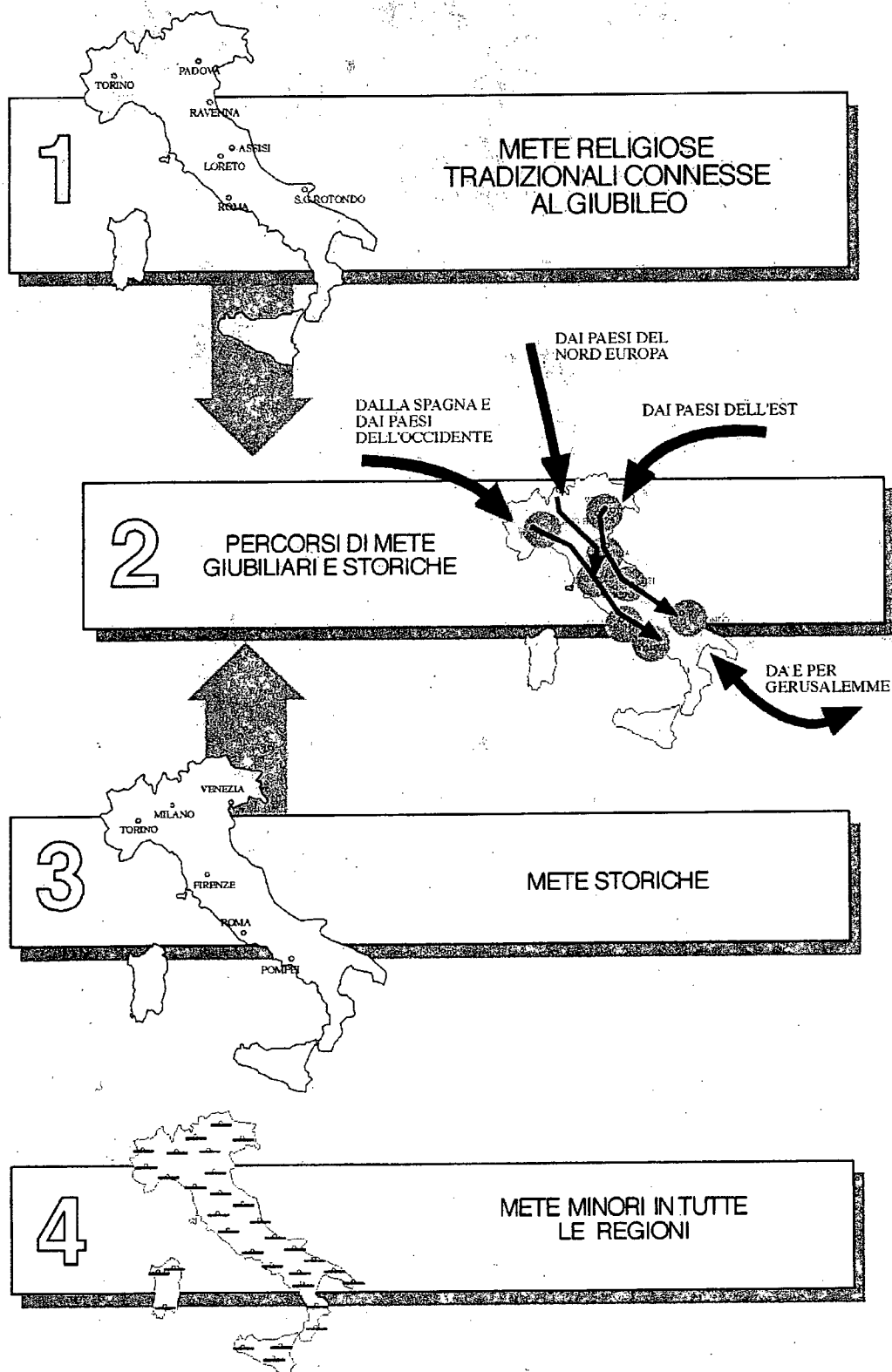
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

MATRICE DI STRUTTURAZIONE DEGLI INTERVENTI

INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE				
	METE STORICHE DI PERCORSI GIUBILARI	METE RELIGIOSE TRADIZIONALI CONNESSE AL GIUBILEO		
		RECUPERO INTERVENTI DI STABILI DISMESSI E SOTTOUTILIZZATI PURCHE' UTILIZZABILI IN FUTURO COME PUBBLICI SERVIZI SPECIE SE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO		
ACCOGLIENZA	☐	☐	☐	☐
RICETTIVITA' A BASSO COSTO	☐	☐	☐	☐
RICETTIVITA' IN COMUNITA' RELIGIOSE	☐	☐	☐	☐
SERVIZI DI ACCOGLIENZA	☐	☐	☐	☐
SERVIZI DELLA RICETTIVITA'	☐	☐	☐	☐
AREE ACCESSORIE DI PERTINENZA	☐	☐	☐	☐
ACCESSI E MOBILITA' DISABILI	☐	☐	☐	☐
BENI CULTURALI	☐	☐	☐	☐
BENI RELIGIOSI	☐	☐	☐	☐

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

NATURA DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL PIANO



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

2.1.2 Il ruolo della Commissione ex art. 2 della legge 270/97 nella definizione delle priorità

Uno dei compiti principali della Commissione per l'attuazione della legge 7 agosto 1997, n. 270 è stato quello di tradurre le indicazioni date dalla legge stessa, dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 17 settembre 1997 - *riguardante i criteri di selezione delle richieste di finanziamento* - e dal prevedibile scenario dell'evento giubilare, in criteri operativi che consentissero all'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi di attribuire dei punteggi alle singole proposte in fase di istruttoria.

Questi criteri operativi sono stati esplicitati nella seconda delibera della Commissione, che si trova in allegato¹⁹.

Prima di esaminare in dettaglio la delibera contenente i criteri che hanno portato alla costruzione della prima stesura del Piano per conto del Ministro dei Lavori Pubblici, in qualità di Presidente della Commissione, va ricordato qui che i punteggi previsti dalla delibera sono stati applicati soltanto alle richieste formalmente e sostanzialmente ammissibili alla fase istruttoria.

Mentre l'ammissibilità formale consisteva nella verifica del rispetto delle procedure previste per la richiesta dei finanziamenti, quella sostanziale aveva come obiettivo la verifica della fattibilità economica e temporale e del rispetto di alcune specifiche previste dalla legge 270/97, come ad esempio l'utilizzo post - giubilare dell'intervento.

Nel corso dei lavori sono stati chiariti dalla Commissione alcuni aspetti concettuali ed elaborati i criteri operativi, non precisati dalla legge e dal Decreto.

Sono stati individuati innanzi tutto i tracciati storici delle principali direttrici giubilari (vedi le cartine allegate alla delibera)²⁰ ed identificati i territori provinciali da esse attraversati e le mete religiose tradizionali di pellegrinaggio ubicate lungo queste direttrici.

Sono stati considerati quali mete religiose tradizionali tutti quei territori comunali nei quali sono ubicati santuari, abbazie e chiese cattedrali. Inoltre, sulla base dei dati statistici sui flussi turistici forniti dall'ISTAT e più precisamente quelli sugli arrivi e sulle presenze in strutture ricettive ufficiali, sono state individuate, quali città d'arte con più di un milione di visitatori annui, le città di Milano, Firenze, Venezia e Napoli, che, nel Piano, costituiscono il "Sistema delle città d'arte".

Sempre utilizzando fonti ISTAT e dati statistici del Ministero dei trasporti, è stato individuato il "Sistema dei nodi logistici" ovvero i principali porti, aeroporti e nodi ferroviari, che nel 2000 costituiranno i punti nevralgici del sistema di mobilità dei passeggeri, pellegrini e non.

Anche la definizione dei nodi così identificati si può trovare negli allegati della delibera.

Infine, è stato definito il concetto di "località connessa", come località che dista non più di 30 km dalle mete religiose a più forte attrattività di pellegrinaggio. Questo ha consentito di risolvere problemi di accoglienza e di ricettività non soltanto nella meta stessa, ma anche nel territorio circostante, pur garantendo la funzionalità dell'intervento rispetto all'urgenza che l'intervento propone di colmare.

Il sistema di attribuzione dei punteggi descritto nella delibera della Commissione non ha

¹⁹ Cfr. pagg. 384 in Appendice

²⁰ Cfr. pag. in Appendice